



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 16/01/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SCUOLA UNIVERSITA' E RICERCA 16 dicembre 2013, n. 261

Legge 9 agosto 2013 n. 98 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", D.G.R. n. 1607 del 03/09/2013 - D.D. n. 71/2013 avente ad oggetto: Approvazione della graduatoria unica degli interventi presentati dagli enti locali - Correzione errori materiali e parziali modifiche in autotutela.

Il giorno 16 dicembre 2013, in Bari, nella sede del Servizio Scuola Università e Ricerca

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
SCUOLA UNIVERSITA' E RICERCA

Visti gli artt. 4 - 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Vista la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge n. 23/1996 "Norme per l'edilizia scolastica";

Visto il d.lgs. N. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativo dello Stato a Regioni ed Enti locali";

Vista la Legge 9 agosto 2013 n.98 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", art.18, commi 8-ter e 8-quater, di conversione del D.L. 21 giugno 2013 n. 69;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1607 del 03/09/2013, di approvazione dei "Criteri generali di valutazione/selezione progetti e modalità per la presentazione delle istanze".

Premesso che:

- La legge 9 agosto 2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", di conversione del Decreto

Legge 21.6.2013 n.69, all'articolo 18 commi 8 - ter e 8 - quater prevede l'attuazione di "misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, nonché di garantire "il regolare svolgimento del servizio scolastico".

- La predetta legge, per l'anno 2014, autorizza la spesa complessiva di 150 milioni di euro, ripartita a livello regionale così come indicato nella Tabella 1 della stessa, assegnando, in particolare, alla Regione Puglia la somma di 12 milioni di euro.

- Il comma 8-quater, del citato articolo 18, stabilisce che "L'assegnazione delle risorse agli enti locali è effettuata con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tale fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici".

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", all'art. 12, comma 1 stabilisce che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

- Con Delibera di Giunta Regionale n. 1607 del 03/09/2013 sono stati approvati i "Criteri generali di valutazione/selezione progetti e modalità per la presentazione delle istanze".

- Con determinazioni dirigenziali n. 63/2013 e n. 69/2013 è stata nominata la Commissione regionale interna, prevista al punto E della precitata deliberazione, composta da funzionari del Servizio Scuola, Università e Ricerca e da funzionari tecnici del Servizio Lavori Pubblici.

- La predetta Commissione, sulla base dei criteri di valutazione/selezione e dei punteggi stabiliti dalla D.G.R. n. 1607/2013, ha attribuito il punteggio corrispondente a tutti gli interventi ritenuti ammissibili ed ha, quindi, stilato la graduatoria unica, comprendente n. 124 proposte progettuali ordinate sulla base dei punteggi a ciascuno assegnato ed, in caso di parità di punteggio totale, secondo i criteri di preferenza dell'importo totale di spesa ammissibile più basso, ed a parità di importo spesa ammissibile, secondo il criterio della prevalenza dell'intervento riferito all'edificio scolastico con il maggior numero di alunni iscritti (a.s. 2013/2014).

- Con determinazione dirigenziale n.71 del 14.10.2013, preso atto delle risultanze dell'attività di verifica tecnica e di valutazione svolte della Commissione regionale interna sopra citata, il Dirigente del Servizio ha approvato la graduatoria unica elaborata dalla stessa Commissione sulla base dei criteri e dei punteggi previsti dalla D.G.R. n.1607/2013, di cui all'allegato parte integrante di detto provvedimento;

- Con nota n. A00 162-000621 del 15.10.2013 il Servizio Scuola Università e Ricerca ha trasmesso al Miur la graduatoria unica degli interventi approvata con D.D. n. 71/2013, come previsto dall'art. 18 comma 8 quater della Legge n. 98/2013;

Considerato che:

- dall'attività istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile P.O., emerge quanto segue:

- a seguito del decreto monocratico n. 505 del 18/10/2013 del Tar di Lecce che disponeva la sospensione della graduatoria in oggetto nelle more della discussione collegiale dell'istanza di sospensiva prodotta da un Comune partecipante, l'Assessore al Diritto allo Studio e alla Formazione, con nota n.637 del 30.10.2013, ha chiesto al Miur di stralciare, per il tempo strettamente necessario a prendere atto delle decisioni del Tar, la graduatoria della Puglia dal Decreto di assegnazione dei finanziamenti agli enti locali da emanare entro il 30 ottobre 2013, ai sensi dell'art. 18 comma 8 quater della Legge n. 98/2013;

- successivamente alla pubblicazione della graduatoria, sono pervenute al Servizio istanze di revisione da parte di alcuni Comuni, che hanno imposto di riconvocare la commissione e di procedere ad un

ulteriore approfondimento istruttorio;

- che nel corso di tale approfondimento la Commissione ha rilevato la presenza di alcuni errori materiali/inesattezze nella redazione informatica della graduatoria di che trattasi.

Tanto premesso, con il presente atto, si ritiene di dover procedere alla correzione di meri errori materiali di digitazione afferenti al punteggio e/o alla motivazione sintetica riportata nell'ultima colonna del foglio excel, contenente la graduatoria e, in autotutela, a parziali rettifiche, emerse come necessarie a seguito dell'integrazione di istruttoria effettuata.

Si ritiene, altresì, di provvedere a chiarire alcune motivazioni di inammissibilità di cui all'allegato 2, già rilevate nel precedente atto dirigenziale n. 71/2013, che in ogni caso, restano invariate nel presupposto oggettivo che ha determinato l'inammissibilità dell'istanza.

Inoltre, considerato che:

- la domanda presentata dal Comune di Crispiano è stata ritenuta "inammissibile" in quanto la documentazione obbligatoria richiesta dalla Sezione F della D.G.R. 1607/2013 non è stata correttamente inserita nel portale dell'anagrafe dell'edilizia scolastica;

- versano nella medesima situazione n. 20 istanze che, per errore, sono state inserite nell'elenco degli interventi "ammissibili" (precisamente le istanze presentate dai Comuni di San Pietro in Lama (ID 109), Triggiano (ID 300-303), Latiano (ID 374), Montesano Salentino (ID 258-293), Spongano (ID 286), Caprarica di Lecce (ID 174), San Cesario di Lecce (ID 148-201-256), Villa Castelli (ID 217), Galatina (ID 358), Monteparano (ID 208), Andria (156), Casalnuovo Monterotaro (ID 167), Faggiano (193), San Severo (306), Sannicola di Lecce (ID 270), Sanarica (ID113);

con il presente provvedimento, si intende procedere, in autotutela, a stralciare tali istanze dall'elenco degli interventi "ammissibili".

Tenuto conto che:

- per le predette n. 20 istanze, è stata comunicata agli enti richiedenti, in data 25/11/2013, ai sensi dell'art. 10 bis legge n. 241/1990 e s.m.i., l'attivazione del procedimento per l'esclusione dalla graduatoria approvata con D.D. n. 71/2013;

- alcuni enti destinatari del predetto preavviso hanno presentato per iscritto le loro osservazioni, che, tuttavia, non possono ritenersi accoglibili, in quanto non dimostrano l'avvenuto inserimento, come previsto dal bando, di tutta la documentazione obbligatoria nella "Scheda finanziamento" presente sul Sistema per la gestione dell'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica.

Preso atto dell'attestazione di corretto e costante funzionamento del sistema informativo e della capacità dello stesso di assorbire le richieste di finanziamento durante tutto il periodo del bando, fornita dalla società di assistenza tecnica affidataria della gestione del Sistema Informativo Anagrafe edilizia scolastica (Soluzioni s.r.l.), nell'ambito di apposita Convenzione tra Regione Puglia e Regione Toscana, che destituisce di ogni fondamento la pretesa, avanzata da alcuni degli enti interessati, che potesse essere ritenuta ammissibile la trasmissione a mezzo pec, a causa del "presunto" malfunzionamento del predetto portale telematico.

Tenuto conto della sostanziale differenza tra trasmissione a mezzo portale telematico e trasmissione a mezzo pec, laddove la prima si deve intendere come la compilazione in ogni sua parte di un form online (che, per definizione informatica, indica l'interfaccia di un'applicazione che consente all'utente client di inserire e inviare al web server uno o più dati liberamente digitati dallo stesso, descritto più utilmente con la metafora della "scheda da compilare" per l'inserimento di dati) all'interno del portale anagrafe edilizia scolastica cui si accede con specifiche credenziali (username e password), mentre la seconda consiste in una particolare tipologia di posta elettronica, che permette di dare a un messaggio di posta elettronica

lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale.

Richiamato che la procedura telematica in questione è una funzione presente da anni nel Sistema Aes e quindi nota agli Enti Locali, in quanto utenti di detto Sistema, e che la Regione, avendola peraltro utilizzata anche in occasione di altri bandi, non avrebbe potuto non adottarla anche e soprattutto in questa circostanza, anche al fine di velocizzare l'acquisizione della documentazione, attesa le ristrettezza dei termini previsti dalla Legge 98/2013.

Rilevato che, in presenza della prescrizione tassativa contenuta nella Sezione F della D.G.R. n.1607/2013, come già detto, non può ritenersi ammissibile, in alternativa, una diversa modalità di trasmissione dell'istanza di finanziamento e dei relativi documenti, quale appunto la posta elettronica certificata. A tal proposito, si evidenzia, altresì, l'incontestabile chiarezza della Sezione F "Modalità e termini per la presentazione della richiesta di finanziamento", che ha declinato la procedura telematica da espletare per l'istanza di accesso al finanziamento, che poteva intendersi positivamente conclusa soltanto con l'esatta compilazione (e non già il "fittizio" superamento) di tutti gli step dalla stessa previsti, compreso lo step n. 6 "Allegati", prevedendo, viceversa, la modalità di trasmissione a mezzo pec soltanto per l'inoltro della lettera di finanziamento, firmata dal legale rappresentante dell'ente, a conferma della autenticità della provenienza della richiesta.

Parimenti, a conferma della efficienza della procedura, va considerato l'elevato numero delle procedure telematiche portate a termine correttamente (n.159), con le modalità e nel termine previsti.

Né può essere negata l'evidente correlazione tra i primi quattro capoversi della Sezione F della D.G.R. 1607/2013, tutti dedicati alla descrizione della modalità di presentazione della richiesta di finanziamento mediante compilazione del modulo (form) telematico del portale anagrafe regionale dell'edilizia scolastica, nonché la evidente differenza concettuale tra "richiesta di finanziamento" complessivamente intesa come comprensiva di tutta la documentazione da allegare obbligatoriamente alla stessa e "lettera di richiesta di finanziamento", di cui al penultimo capoverso, intesa come copia della sola istanza a firma del legale rappresentante, generata alla fine della procedura, da trasmettere, questa sì, esclusivamente per pec.

Considerato che è stato acquisito, per tutti gli interventi ritenuti ammissibili, il parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, nota prot. AOODRPU n. 7516 del 10/10/2013 e successiva nota prot. AOODRPU n. 8874 del 18/11/2013.

Ritenuto, pertanto, di dovere con il presente provvedimento:

- provvedere alla correzione dei predetti errori materiali accertati, nonché ad apportare parziali rettifiche, rese necessarie, a seguito dell'ulteriore attività istruttoria espletata dalla Commissione;
- in autotutela, stralciare dalla graduatoria degli interventi "ammissibili" ed inserire, correttamente, nell'elenco delle istanze "inammissibili", le predette n. 20 istanze, per le motivazioni fin qui esposte, in quanto la relativa documentazione obbligatoria, da trasmettere, a pena di esclusione, sul portale dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, è risultata incompleta.

Di conseguenza, alla luce di tali modifiche risultano n. 112 interventi ammissibili di cui all'allegato 1 e n. 90 interventi non ammissibili di cui all'allegato 2, entrambi parte integrante del presente provvedimento. Mentre, l'elenco dei progetti irricevibili di cui all'Allegato 3 e l'elenco delle istanze nulle di cui all'Allegato 4, ciascuno parte integrante del presente provvedimento, non subiscono alcuna variazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

## DETERMINA

Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante:

- Di prendere atto delle risultanze dell'attività supplementare di verifica tecnica e di valutazione della Commissione regionale, resasi necessaria per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate.
- Di stralciare, in autotutela, dall'elenco degli interventi ammissibili e inserire nell'elenco degli interventi inammissibili le istanze presentate dai San Pietro in Lama (ID 109), Triggiano (ID 300-303), Latiano (ID 374), Montesano Salentino (ID 258-293), Spongano (ID 286), Caprarica di Lecce (ID 174), San Cesario di Lecce (ID 148-201-256), Villa Castelli (ID 217), Galatina (ID 358), Monteparano (ID 208), Andria (156), Casalnuovo Monterotaro (ID 167), Faggiano (193), San Severo (306), Sannicola di Lecce (ID 270), Sanarica (ID113, ponendo così riparo, in autotutela, all'erroneo inserimento delle stesse nella graduatoria degli interventi ammissibili.
- Di approvare la graduatoria unica degli interventi, di cui all'allegato parte integrante del presente provvedimento, così come parzialmente rimodulata per effetto della correzione degli errori materiali e delle parziali rettifiche resisi necessari.
- Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della graduatoria unica, approvata con il presente provvedimento, in sostituzione di quella già pubblicata sul BURP n. 139 del 24.10.2013.
- Di trasmettere tempestivamente copia del presente provvedimento al Miur, per quanto di competenza.

Il presente provvedimento:

- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Scuola Università e Ricerca;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione Professionale;
- sarà notificato ai soggetti interessati;

Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in unico originale.

Il Dirigente del Servizio  
Dott.ssa Maria Rosaria Gemma